

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 216

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatrice LO MORO)

approvata nella seduta del 1° agosto 2017

SULLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO «DODICESIMA RELAZIONE SULLA RICOLLOCAZIONE E IL REINSEDIAMENTO» (COM (2017) 260 definitivo) (ATTO COMUNITARIO N. 404)

E SULLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO «TREDICESIMA RELAZIONE SULLA RICOLLOCAZIONE E IL REINSEDIAMENTO» (COM (2017) 330 definitivo) (ATTO COMUNITARIO N. 410)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2017

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 260 definitivo) e la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 330 definitivo),

premesso che:

le due relazioni, alle quali è seguita una terza (quattordicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento), adottata il 26 luglio 2017, ma non ancora all'esame della Commissione, in quanto non ancora tradotta in lingua italiana, nel presentare una descrizione della situazione aggiornata, evidenziano le carenze e indicano le azioni ancora da intraprendere per onorare gli impegni assunti nell'ambito dei due meccanismi,

considerato che:

nonostante alcune difficoltà logistiche che vanno superate con una maggiore condivisione delle responsabilità, il ritmo delle ricollocazioni mostra una tendenza che sembra evolversi in senso positivo, ma che è ancora largamente insoddisfacente. Sono, quindi, necessari ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo;

gli unici Stati membri che non hanno ancora accettato nessuna ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia, in violazione dei loro obblighi giuridici, sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca. In particolare, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato una sola persona mentre la Repubblica ceca non ha assunto impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016;

l'Austria, pur avendo di recente assunto l'impegno di ricollocare cinquanta persone dall'Italia, non ha effettuato alcuna ricollocazione e ha, in più occasioni, preannunciato la volontà di rafforzare, con presidi militari, i controlli al confine del Brennero, allo scopo di bloccare il possibile transito di migranti; anche la Francia, nonostante gli impegni assunti, ha posto in essere azioni di respingimento dei migranti che da Ventimiglia tentavano di attraversare il confine;

alcuni Stati, in particolare la Slovacchia e l'Ungheria, hanno contestato il sistema europeo di ricollocazione, promuovendo ricorsi alla Corte di giustizia. Occorre segnalare che l'Avvocato generale, nella con-

clusioni rese il 26 luglio 2017, ha proposto di respingere i ricorsi, richiamando espressamente l'obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli Stati membri sono soggetti nel settore della politica di asilo,

valutato, in particolare, che:

la ricollocazione è diventata una procedura consolidata in Grecia (quasi tutti gli Stati membri stanno ora assumendo impegni e ricollocando dalla Grecia su base mensile o ogni due mesi), mentre per l'Italia il meccanismo procede ancora con lentezza;

proprio con riferimento alla situazione italiana, si segnala la necessità di implementare gli sforzi per assicurare la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili presenti sul territorio nazionale, attraverso l'applicazione di rapide procedure di identificazione e registrazione. A tal fine, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con la collaborazione della Commissione europea, è pronto a lanciare una campagna di informazione mirata, che consenta la registrazione di un maggior numero di richiedenti ammissibili. L'Italia dovrebbe fornire il sostegno necessario per attuare questa campagna di informazione e di sensibilizzazione in merito al meccanismo di ricollocazione, presso le Prefetture e le Questure, nonché nei centri di accoglienza;

la relazione ritiene indispensabile che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione che arrivano in Italia attraverso i punti di crisi o altri porti di sbarco siano indirizzate ordinatamente a centri di ricollocazione specificamente designati. Il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio nazionale, complicherebbe, ad avviso della Commissione europea, il processo di ricollocazione, determinando problemi logistici nelle ultime fasi della procedura, in particolare riguardo ai necessari controlli sanitari preliminari al trasferimento. In realtà, il sistema di accoglienza diffuso, sul quale si è orientata l'Italia, appare la scelta più corretta e inevitabile, soprattutto a fronte del numero particolarmente elevato di ingressi;

la Commissione europea esorta tutti gli Stati membri a continuare a ricollocare dall'Italia, in base agli impegni assunti, ad aumentare la capacità di elaborazione delle richieste, a evitare preferenze eccessivamente restrittive, nonché a limitare i requisiti che causano ritardi nella procedura di trasferimento e a dare priorità alle richieste riguardanti le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati. La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia immediatamente per adempiere ai loro obblighi giuridici, mentre la Bulgaria e la Slovacchia sono invitate a rivedere la loro politica preferenziale per le richieste di ricollocazione in modo da allinearle alle decisioni del Consiglio e avviare quanto prima la ricollocazione dall'Italia. L'Italia, dal canto suo, è invitata a fornire una soluzione reciprocamente accettabile sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza in linea con le decisioni del Consiglio;

non tutti i richiedenti asilo hanno possibilità di accedere al programma, dal momento che possono essere ricollocate solo le persone la cui nazionalità ha un tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale a livello europeo superiore al 75 per cento. La lista delle nazionalità è aggiornata ogni tre mesi dall'EASO. I Paesi terzi presi in considerazione per la ricollocazione sono: Siria, Eritrea, Burundi, Mozambico, Bahrain, Bhutan, Qatar e Yemen. Appare evidente come questo criterio escluda in partenza dal programma un elevato numero di persone provenienti da Paesi in guerra o governati da dittature sanguinarie (quali, in particolare, Iraq, Afghanistan, Somalia, Sudan, Nigeria e Gambia) e non tenga evidentemente conto della reale composizione degli attuali flussi migratori verso l'Europa, limitando di fatto la sua applicabilità soltanto ai richiedenti asilo eritrei (per l'Italia) e siriani (per la Grecia),

considerato altresì che:

per quanto riguarda il programma di reinsediamento, si registrano modesti progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015. Sebbene rispetto agli anni precedenti sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma;

poiché diversi Stati hanno adempiuto ai loro impegni rivolgendo i propri sforzi all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, i reinsediamenti più recenti sono avvenuti dalla Turchia, anche se continua ancora il reinsediamento su scala minore dalla Giordania e dal Libano;

per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e per colmare le lacune evidenziate in precedenti relazioni, la delegazione dell'Unione europea ad Ankara ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), al fine di garantire che i richiedenti siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'Unione. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno approvato la versione riveduta del documento e tredici Stati membri hanno già inviato i loro documenti rivisti sulle domande e risposte,

in conclusione, rilevato che:

i Capi di Stato o di Governo europei hanno più volte riconosciuto l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione di equa condivisione delle responsabilità e di solidarietà con la Grecia e l'Italia. Pertanto, per raggiungere l'obiettivo di una ricollocazione in tempi congrui (settembre 2017, secondo il Programma di ricollocazione), gli Stati membri dovrebbero urgentemente impegnarsi di più e attuare le azioni necessarie secondo le indicazioni della Commissione europea;

in particolare, malgrado ripetuti inviti, tre Stati membri, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia, non hanno ancora adottato le misure necessarie ad ottemperare ai loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e ai loro impegni nei confronti degli altri Stati membri. In tale contesto, la Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di questi tre Stati,

impegna il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri, al fine di:

– prorogare il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo, stabilito con decisione di durata biennale, adottata nel luglio del 2015 in base all'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

– rendere effettiva la procedura di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, presenti in Italia e in Grecia, nel rispetto degli impegni derivanti dalla decisione del Consiglio, dal momento che la mancata esecuzione, parziale o totale, di tale decisione si pone in contrasto con gli obblighi di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà tra Stati membri nel settore della politica migratoria;

– implementare gli sforzi per dare priorità alle richieste di ricollocazione riguardanti soggetti vulnerabili, in particolare minori non accompagnati, donne vittime di violenza, donne in gravidanza e persone con gravi problemi di salute;

– fornire una soluzione, reciprocamente accettabile, sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari, che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza, in linea con le decisioni del Consiglio;

– accrescere il novero delle nazionalità da includere nell'accesso alla ricollocazione – definite anche in relazione alla consistenza dei flussi verso l'Europa – al fine di alleggerire il carico che grava sull'Italia;

– ridefinire e ampliare i canali di mobilità secondaria per i richiedenti asilo che hanno familiari in un altro Stato membro, come già previsto dal regolamento di Dublino (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013).

